

COMUNE DI COTIGNOLA

determinazione

N. 41	SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI SEGRETERIA	REGISTRO GENERALE N. 288
--------------	---	---

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DALLA SIG.RA BRUNA PELESSONI (P.G. COMUNE DI COTIGNOLA N. 9733 DEL 06/11/2009). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO DELLA DIFESA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE DEGLI AVVOCATI CLAUDIO CRISTONI E GIAN ALBERTO FERRERIO DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE**Richiamate:**

- la delibera consiliare n. 6 del 22.1 2009, esecutiva, con la quale venivano approvati il bilancio di previsione 2009 unitamente al bilancio pluriennale 2009-2011 e relativi allegati;
- la delibera della giunta comunale n. 32 del 16.4.2009, esecutiva, ad oggetto "Piano esecutivo di gestione: individuazione obiettivi ed assegnazione risorse finanziarie ai responsabili degli uffici e dei servizi. Art. 107 del T.U.E.L. Anno 2009";

Ricordato che tra gli obiettivi di PEG del settore affari generali e servizi demografici è prevista la realizzazione del progetto n.2 "Segreteria generale e spese di rappresentanza" di cui al programma n. 4 ed individuato nel responsabile del settore affari generali e servizi demografici l'assegnatario delle risorse stanziato al cap. 13302 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti";

Premesso:

- che la sig.ra Bruna Pelessoni, nata a Carbonia il 26.3.1953 e residente a Lugo (Ra), in via Marzabotto n.23, ha presentato ricorso innanzi al TAR Emilia Romagna, notificato in data 5.11.2009 e assunto al protocollo generale del comune di Cotignola al n. 9733 del 6.11.2009, per l'annullamento, previa sospensione dei relativi effetti, del bando di selezione pubblica per esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato di n. 1 posto di funzionario amministrativo, cat. D3, posizione economica D3, presso il settore socio culturale del comune di Cotignola, indetto dall'Unione dei comuni della Bassa Romagna in data 8.9.2009, nonché del provvedimento del 28.9.2009, con cui l'Unione dei comuni della Bassa Romagna, area personale e organizzazione, servizio sviluppo del personale, ha comunicato alla ricorrente che non avrebbe dato seguito alla richiesta di revoca del bando avanzata dalla medesima, della delibera della giunta comunale del comune di Cotignola n.46 del 14 maggio 2009, della determinazione del dirigente dell'area personale e organizzazione dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna n. 399 del 16.7.2009 di indizione della predetta selezione pubblica, nonché della determinazione del responsabile del servizio sviluppo

del personale dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna n. 488 dell' 8.9.2009 di approvazione del bando della selezione pubblica precitata;

- che con delibera n. 85 del 6.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, la giunta comunale di Cotignola ha deciso di resistere, per le ragioni espresse nella nota a firma del responsabile del servizio sviluppo del personale, agli atti, nel giudizio promosso dalla suddetta sig.ra Pelessoni, dando mandato al responsabile del servizio di costituirsi in giudizio e quindi incaricare un legale di fiducia del comune per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva;

Ritenuto dover provvedere in merito, procedendo alla costituzione del comune di Cotignola nel suddetto giudizio innanzi al T.A.R.;

Considerato che l'Unione dei comuni della Bassa Romagna intende affidare la propria difesa legale allo studio legale di fiducia Cristoni-Ferrero di Bologna;

Ritenuto opportuno, per motivi di economicità della spesa ed efficacia dell'attività difensiva, incaricare i medesimi professionisti a rappresentare e difendere pure il comune di Cotignola, anche in considerazione dell'ampia e qualificata esperienza che gli stessi possono vantare nel campo del diritto amministrativo;

Visto l'art. 17, comma 10, del vigente regolamento di organizzazione del comune di Cotignola che testualmente recita: *“Non sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici, ai sensi del D.Lgs.163/2006, e gli incarichi per la difesa legale, che hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità.”*;

Verificato, inoltre, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali che:

- trattasi di servizi professionali al di fuori di quelli previsti dall'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art.1, comma 9, della legge 266/2005 e regolati pertanto in base alle norme del codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs.163/2006;
- essendo l'importo inferiore ad €20.000,00 trova applicazione l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, il quale consente la possibilità di affidamento diretto del servizio in oggetto;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, non applicabile la previsione normativa di cui all'art. 17, comma 30, del D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3.8.2009, n.102;

Preso atto del compenso richiesto, comunicato dallo studio legale Cristoni - Ferrero di Bologna, pari ad €1500,00 oltre IVA 20% e CPA 2%, per complessivi €1.836,00, con l'impegno a rendere note eventuali modifiche nella quantificazione di onorari e spese per la causa di che trattasi, al fine di adeguare tempestivamente il relativo impegno;

Visto l'art. 3, comma 54, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008);

Visti:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento di organizzazione;

DETERMINA

1. per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione del comune di Cotignola nel giudizio innanzi al T.A.R. Emilia Romagna a seguito di ricorso notificato in data 5.11.2009 e assunto al protocollo generale del comune di Cotignola al n. 9733 del 6.11.2009, promosso dalla Sig.ra Bruna Pelessoni, nata a Carbonia il 26.3.1953 e residente a Lugo (Ra), in via Marzabotto n. 23;
2. di incaricare lo studio legale degli avvocati Claudio Cristoni e Gian Alberto Ferrerio, via Garibaldi, n. 1, Bologna, a rappresentare e difendere il comune di Cotignola nel giudizio in argomento;
3. di impegnare la conseguente spesa di € 1.836,00, IVA 20% e CPA 2%, incluse, con imputazione al cap.13302 " Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio di previsione 2009, che presenta sufficiente disponibilità (impegno n. 772);
4. di prendere atto che lo studio legale si è impegnato a comunicare eventuali modifiche nella quantificazione di onorari e spese per la causa di che trattasi, al fine di adeguare tempestivamente il relativo impegno;
5. di precisare che si provvederà alla pubblicazione del presente incarico sul sito web del comune di Cotignola, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 54, della legge 24.12.2007 n. 244 ed alla comunicazione alla Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica.

Cotignola, 6 novembre 2009

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI**
F.to Dott.ssa Anna Boschi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art.151 comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Maria Rita Manzoni

Li, 06.11.2009

.....

- Atto comunicato all'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Ravenna ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.